Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 126° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 gennaio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1984, n. **905**.

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 575, successivamente modificato con propri decreti 9 agosto 1967, n. 1343, 25 gennaio 1971, n. 69 e 2 luglio 1982, n. 632;

Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1330;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1967, n. 554;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 814;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 182;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema;

Riconosciuta la necessità di apportare ulteriori modifiche a detto statuto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla pubblicazione integrale del testo modificato dello stesso statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1984;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Sono approvate le modifiche introdotte nello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne è disposta la pubblicazione del testo integrale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1984
Registro n. 12 *Partecipazioni statali, foglio n.* 151

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge nel settore della produzione cinematografica realizzata anche mediante tecniche elettroniche (audiovisivi).

L'attività dell'Ente dovrà tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale nel settore di cui al comma precedente, di qualità artistica e culturale che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico.

L'Ente potrà costituire società per azioni aventi per oggetto l'esercizio, anche con le tecniche elettroniche, dell'industria cinematografica e delle attività connesse, assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

Fermi restando i compiti e le attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali previsti dalle leggi vigenti, l'Ente è tenuto ad ottemperare alle direttive generali determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), a norma dell'art. 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, nonché agli atti di indirizzo e alle direttive del Ministro vigilante secondo il disposto dell'art. 13, terzo comma, ultima parte, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2. — Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale.

Art. 3. — Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Art. 4. — Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il presidente;

b) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

c) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) quattro esperti in direzione e organizzazione aziendale, ovvero aventi significative esperienze nel settore.

La nomina è disposta con decreto del Ministro delle partecipazioni statali su designazione, per le categorie da *c*) ad *e*), dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due degli otto membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto.

Il consiglio consulta su problemi di programmazione culturale e su problemi concernenti l'occupazione ed il lavoro cinematografici, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentativi, nonché delle organizzazioni professionali degli autori, degli artisti e dei critici cinematografici. La consultazione dei rappresentanti e dei sindacati avverrà anche su richiesta dei sindacati stessi e dovrà comunque avere periodicità annuale.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con voto consultivo, anche il direttore generale dell'Ente.

Per gravi motivi di pubblico interesse il consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario.

La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno.

Art. 5. — Il consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente.

In particolare spetta al consiglio deliberare:

a) sul bilancio e sul costo economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale;
b) sul riparto degli utili;
c) sull'emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento;
d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
e) sulle proposte di modificazioni dello statuto;
f) sulla nomina e revoca del direttore generale.

Il consiglio può, di volta in volta, delegare al presidente o a uno o più degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando però i limiti della delega che non può in ogni caso avere durata superiore a un anno.

Art. 6. — Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritiene necessario e, in ogni caso, almeno una volta al mese; deve essere altresì convocato, ove ne facciano richiesta almeno quattro membri.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 7. — Il collegio sindacale è costituito come segue:

a) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del tesoro;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Almeno uno dei due componenti scelti tra i liberi professionisti deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Sono nominati anche tre sindaci supplenti scelti fra le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali su designazione, per le categorie *b)* e *c)*, dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo.

Essi durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio, almeno due dei componenti del collegio sindacale saranno scelti fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto.

Art. 8. — I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione; attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione.

Il collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art. 9. — Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 10. — La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro delle partecipazioni statali.

Le deliberazioni del consiglio, indicate nella lettera *e)* del secondo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro delle partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Art. 11. — L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare.

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministero delle partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Alla relazione del consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera e delle aziende inquadrate nell'Ente.

Art. 12. — Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione.

Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite sono destinati:

il 20% alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio;

il 15% per incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso;

il residuo 65% al Tesoro dello Stato.

Art. 13. — I rapporti fra l'Ente e propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

Visto, *il Ministro delle partecipazioni statali*
DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 ottobre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 1.103,301 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, recante norme a sostegno dell'agricoltura, con la quale all'art. 16, primo comma, viene assegnata alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano — a valere sullo stanziamento 1984 di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione degli interventi di cui alla sopracitata legge n. 984/77 — la somma complessiva di lire 289,852 miliardi, a definizione dei rapporti con le medesime;

Vista la delibera CIPAA 12 giugno 1984, con la quale viene stabilito che la somma complessivamente spettante alle regioni a statuto ordinario ammonta a lire 939,735 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 156185 del 12 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1984, registro n. 31, foglio n. 352, con il quale la competenza 1984 del cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene incrementata dell'importo complessivo di lire 1.229,587 miliardi a copertura dei finanziamenti regionali approvati dal CIPAA con la soprarichiamata delibera 12 giugno 1984, nonché di quelli autorizzati per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, dall'art. 16 della succitata legge n. 194/84;

Atteso che il CIPAA, nella seduta dell'11 ottobre 1984, ha espresso il proprio assenso sugli indirizzi dei piani agricoli messi a punto dalle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 16, secondo comma, della citata legge n. 194/84;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 939,735 miliardi è impegnato a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità ex legge n. 984/77 richiamate nella delibera CIPAA 12 giugno 1984, come segue:

Regioni a statuto ordinario	Importi (in milioni)
Piemonte	48.957
Liguria	20.256
Lombardia	53.222
Veneto	62.558
Emilia-Romagna	81.318
Toscana	56.724
Umbria	27.880
Marche	33.501
Lazio	67.425
Abruzzo	57.690
Molise	34.945
Campania	124.167
Puglia	121.405
Basilicata	63.621
Calabria	86.066
Totale	939.735

Art. 2.

L'importo complessivo di lire 163,566 miliardi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'art. 16 della legge n. 194/84, è impegnato, per l'esercizio 1984, a favore delle regioni a statuto speciale interessate e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni a statuto speciale e province autonome	Importi (in milioni)
Valle d'Aosta	8.773
Friuli-Venezia Giulia	22.265
Sardegna	94.065
Bolzano	20.362
Trento	18.101
Totale	163.566

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 1.103,301 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 210

(6986)

DECRETO 12 novembre 1984.

Impegno della somma di L. 217.676.726 a favore della regione Piemonte, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 846.945.000, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Piemonte;

Vista la nota n. 1589 del 29 ottobre 1984, resa dal presidente della regione Piemonte, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 217.676.726, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 217.676.726, a favore della regione Piemonte, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 222

(7079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Il 26 agosto 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge 25 gennaio 1983, n. 42, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983, è stato depositato a Bonn, presso il Ministero federale degli affari esteri, lo strumento di ratifica della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

La convenzione è entrata in vigore sul piano internazionale e per l'Italia, ai sensi dell'art. XVIII, primo comma, il 1° novembre 1983.

(7180)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1984 è stato revocato il decreto ministeriale 16 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Orlandoni Mario alla sede di Olgiate Comasco, distretto notarile di Como.

(7148)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito a compiere operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 18 dicembre 1984, il Credito milanese S.p.a., in Milano, è stato abilitato a compiere le operazione su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(7147)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario, ruolo seconda fascia, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna, è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina: contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento. Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7226)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Sudelettra, in Macchia di Ferrandina

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 96.798.000, dovuto dalla S.n.c. Sudelettra, in Macchia di Ferrandina, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Matera, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(7128)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. « Pizzeria dal Napoletano » di Zampi Aristide e C., in Macerata.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 9.943.200, dovuto dalla S.n.c. « Pizzeria dal Napoletano » di Zampi Aristide e C., in Macerata, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7129)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Capone Domenico, in Turi

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 57.785.600, dovuto dalla ditta Capone Domenico, in Turi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7130)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Saempa, in Torre Annunziata

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 78.024.353, dovuto dalla S.r.l. Saempa, in Torre Annunziata, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7131)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga del termine stabilito con ordinanza n. 257/FPC/ZA del 19 giugno 1984 concernente: « Rinvio del godimento delle ferie per l'anno 1983 del personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984 ». (Ordinanza n. 436/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 257/FPC/ZA del 19 giugno 1984, concernente « Rinvio godimento ferie anno 1983 personale impegnato per eventi sismici del 29 aprile 1984 e 7 ed 11 maggio 1984 »;

Vista la lettera n. 6280 del 22 novembre 1984 della regione Umbria, con la quale si rappresenta la necessità di procrastinare ulteriormente il termine utile per la fruizione del congedo ordinario per il personale impegnato nell'attività di assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta allo scopo di evitare pregiudizievoli interruzioni nell'attività in favore delle popolazioni terremotate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il personale dello Stato, delle regioni e degli enti locali, tuttora impegnato nell'opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984, è autorizzato a rinviare la fruizione del congedo ordinario 1983 fino al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6849)

Proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984. (Ordinanza numero 437/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, concernente delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 maggio 1984;

Vista la nota n. 2693/24B del 2 dicembre 1984, con la quale il prefetto di Isernia ha segnalato la difficile situazione di numerosi sinistrati, che hanno trovato sistemazione in alloggi requisiti ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza, ed ha chiesto che le requisizioni di cui si tratta vengano prorogate al 30 giugno 1985 in attesa che vengano completati i lavori di riattazione delle abitazioni danneggiate dal terremoto;

Ritenuto che nella imminente stagione invernale i nuclei familiari tuttora senza tetto sarebbero esposti a gravi disagi se non potessero fruire ulteriormente degli alloggi ad essi assegnati;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di accogliere la richiesta sopracitata del prefetto di Isernia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La validità dei decreti di requisizione di immobili adottati, per alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici, dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza numero 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 è prorogata al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6850)

Determinazione dei vincoli derivanti dalle caratteristiche vulcanologiche del territorio del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 438/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 concernente interventi finalizzati al recupero edilizio del comune di Pozzuoli;

Considerato che l'art. 1 della citata ordinanza demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile la determinazione dei vincoli derivanti dalle caratteristiche vulcanologiche del territorio;

Ritenuto opportuno acquisire sull'argomento il parere della commissione grandi rischi;

Visto l'estratto verbale della riunione, tenutasi in data 15 novembre 1984, della predetta commissione dal quale si rileva che, per la sua collocazione al centro della struttura vulcanica attiva dei Campi Flegrei, la città di Pozzuoli si trova esposta al pericolo di essere investita direttamente da eruzioni vulcaniche che possono verificarsi nell'area. Si tratta d'un rischio potenziale permanente, indipendente dalla situazione d'emergenza connessa all'attuale crisi bradisismica. In una tale situazione è esigenza prioritaria di strategia preventiva della protezione civile quella di assicurarsi che i piani di recupero del patrimonio edilizio della città siano impostati e realizzati coll'obiettivo primario di favorire una riduzione consistente degli indici d'affollamento e in particolare della densità edilizia nel centro storico;

Acquisito, nelle vie brevi, il parere del sindaco di Pozzuoli;

Ravvisata la necessità di adottare le misure in questione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'interno del centro di Pozzuoli, così come perimetrato nello studio dell'Università di Napoli elaborato in esecuzione dell'art. 2, punto 2), della convenzione comune-Università-Ministro del 19 novembre 1983, tutte le concessioni edilizie private sono annullate, ed è fatto divieto di concederne nel futuro, salvo quelle relative ad interventi edilizi consentiti dai piani di recupero, approvati dal consiglio comunale, nonché le autorizzazioni per l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 2.

Tutti gli edifici considerati da demolire, in base allo studio realizzato dal gruppo di consulenza dell'Università di Napoli, ai sensi della convenzione 19 novembre 1983 e in base ai criteri indicati dall'art. 1, terzo comma, dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 ed approvato dal consiglio comunale, dovranno essere demoliti e non riedificati, se non per motivate esigenze di uso pubblico.

Art. 3.

Il piano di recupero del patrimonio edilizio della città di Pozzuoli dovrà essere impostato in modo da realizzare una riduzione dell'indice di densità edilizia, nell'ambito del perimetro di cui al precedente art. 1, pari alla metà di quello attuale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6851)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 340 del 12 dicembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 10374 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, primo comma, terzo rigo, le parole: « decorrenze *o* », sono sostituite con le parole: « decorrenze *e* »;

alla pag. 10375 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, nono comma, ultimo rigo, le parole: « *o* di essere », sono sostituite con le parole: « *e* di essere ».

(7229)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di nefrologia;

un posto di assistente medico ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di nefrologia;

un posto di assistente medico ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di medicina nucleare;

un posto di assistente medico ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di direttore chimico presso il P.M.I.P. (unità operativa chimica);

un posto di chimico coadiutore presso il P.M.I.P. (unità operativa chimica);

un posto di biologo collaboratore presso il P.M.I.P. (unità operativa chimica);

un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi, della U.S.L. in Sondrio.

(7257)

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a seicentottantasette posti di infermiere professionale presso le unità sanitarie locali della regione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a seicentottantasette posti di infermiere professionale presso le unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - settore medicina di base nel territorio della regione, in Genova.

(7164)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso a sedici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(7162)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227